

# **Ordinanza concernente il controllo autonomo delle derrate alimentari dell'esercito e la sua verifica**

del 22 gennaio 1998 (Stato 3 marzo 1998)

---

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,*

visto l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza dell'8 dicembre 1997<sup>1</sup>  
sul controllo delle derrate alimentari nell'esercito,  
*ordina:*

## **Art. 1** Controllo autonomo delle derrate alimentari

Il capo delle Forze terrestri emana le istruzioni per l'esecuzione del controllo autonomo delle derrate alimentari.

## **Art. 2** Verifica del controllo autonomo delle derrate alimentari

Il capo del Servizio veterinario dell'esercito (S vet Es) emana le istruzioni per la verifica del controllo autonomo delle derrate alimentari.

## **Art. 3** Organi di verifica

<sup>1</sup> La verifica del controllo autonomo delle derrate alimentari incombe per principio all'ispettorato delle derrate alimentari dell'esercito (IDAE).

<sup>2</sup> Nei corpi di truppa e nelle scuole con ufficiali veterinari (uff vet), quest'ultimi verificano il controllo autonomo delle derrate alimentari.

<sup>3</sup> Nelle scuole senza uff vet, le persone di fiducia dell'Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri verificano il controllo autonomo delle derrate alimentari sulle piazze d'armi.

<sup>4</sup> A richiesta, gli uff vet e le persone di fiducia dell'Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri possono essere assistiti dall'IDAE.

<sup>5</sup> Il capo S vet Es e il capo dell'igiene delle derrate alimentari del S vet Es sono parimenti considerati organi di verifica.

**Art. 4** Subordinazione e attribuzione

<sup>1</sup> Gli organi di controllo secondo l'articolo 3 capoversi 1-3 sono subordinati tecnicamente al capo S vet Es.

<sup>2</sup> In caso di prestazioni di servizio di parecchi giorni, un organo di controllo può essere attribuito a una formazione per l'alloggio e la sussistenza.

**Art. 5** Diritto di accesso

<sup>1</sup> Gli organi di verifica hanno in ogni momento accesso illimitato alle cucine della truppa e ai locali annessi, rispettando le direttive della truppa di guardia.

<sup>2</sup> Sono fatte salve le disposizioni sulla protezione di opere militari e sulla protezione di informazioni militari.

**Art. 6** Provvedimenti

<sup>1</sup> Gli organi di verifica possono ordinare i provvedimenti seguenti:

- a. utilizzazione di derrate alimentari con restrizioni;
- b. eliminazione o sequestro di derrate alimentari e oggetti;
- c. divieto di utilizzare oggetti;
- d. divieto di trasformare e distribuire determinate derrate alimentari;
- e. eliminazione delle lacune in materia di igiene.

<sup>2</sup> Il capo S vet Es può inoltre vietare l'utilizzazione di cucine e installazioni.

**Art. 7** Occupazione

<sup>1</sup> Il S vet Es informa il Gruppo della condotta dell'istruzione sulle condizioni d'igiene delle cucine e delle installazioni, nonché su eventuali divieti d'utilizzazione.

<sup>2</sup> In occasione dell'occupazione di accantonamenti, la truppa tiene conto dello stato delle cucine e delle installazioni.

**Art. 8** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1998.